

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI  
RISCHIO E CONFLITTO DI INTERESSI NEI  
CONFRONTI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E  
SOGGETTI CONNESSI**

**APPROVATO DAL CDA NELLA SEDUTA DEL 28/06/2012**

## INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI SOGGETTI CONNESSI...	4
3.	OBBLIGAZIONI E CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....	5
	3.1 OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....	5
	3.1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
	3.1.2 IPOTESI DI OBBLIGAZIONI RIFERIBILI AD ESPONENTI AZIENDALI DELLA BANCA .....	7
	3.1.3 OBBLIGAZIONI DELL'ESPOLENTE PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA .....	7
	3.1.4 ESCLUSIONI.....	8
	3.2 CONFLITTO DI INTERESSI .....	8
	3.2.1 SOGGETTI INTERESSATI.....	8
	3.2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
	3.2.3 OBBLIGO DI INFORMATIVA.....	8
	3.2.4 INTERESSE DELL'ESPOLENTE PER CONTO DI UN TERZO .....	9
	3.2.5 IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	10
	3.2.6 IPOTESI PARTICOLARI.....	10
	3.2.7 ESCLUSIONI.....	10
4.	PROCEDURE DELIBERATIVE .....	11
	4.1 COMMISSIONE PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	11
	4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	12
	4.3 ITER ORDINARIO DI DELIBERA .....	14
	4.4 ITER STRAORDINARIO DI DELIBERA .....	15
	4.5 ULTERIORI PRESIDI .....	16
5.	ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	17
	5.1 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE .....	17
	5.2 FILIALE .....	17
	5.3 UFFICIO CREDITI .....	18
	5.4 UFFICIO ORGANIZZAZIONE.....	18
	5.5 AREA CONTROLLI .....	18
	5.6 FUNZIONE COMPLIANCE .....	19
6.	ALLEGATI .....	20

## **1. PREMESSA**

Le Disposizioni Banca d'Italia (*cfr circ. 263 Titolo V – Capitolo V*), in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, istituiscono l'adozione di idonee misure atte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La norma si inserisce nel contesto delle disposizioni di natura primaria<sup>1</sup> volte a garantire la sana e prudente gestione delle banche, rafforzando, in tal modo, i presidi volti a contenere i rischi di comportamenti opportunistici dei soggetti che maggiormente possono influire sulla gestione aziendale; a tal fine la normativa stabilisce dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di tali soggetti nonché apposite procedure deliberative, regole organizzative e in materia di controlli interni.

L'obiettivo del presente documento è quello di disciplinare le procedure deliberative indispensabili a presidiare e monitorare i rischi connessi all'operatività posta in essere dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di gestione e di controllo, nonché dai soggetti ad essi connessi, al fine di garantire la massima trasparenza e l'imparzialità delle decisioni assunte.

---

<sup>1</sup>Cfr. articolo 2391 del codice civile in materia di "*Interessi degli amministratori*"; articolo 136 del TUB "*Obbligazioni degli esponenti bancari*" e connesse Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (di cui al Titolo II, cap. 3).

## 2. IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI SOGGETTI CONNESSI

In ottemperanza alle Disposizioni Banca d'Italia di cui in premessa, si stabiliscono di seguito le principali definizioni dei soggetti interessati ai fini del presente documento:

- **“Esponenti aziendali” ovvero Parte correlata:**
  - **i componenti del Consiglio di Amministrazione**
  - **i componenti del Collegio Sindacale**
  - **il Direttore Generale;**
  
- **“Soggetti connessi”:**
  - **le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata** (controllate da un Esponente aziendale)
  - **gli stretti familiari di una parte correlata** (i familiari e parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di questo. Inoltre, sono altresì censiti gli affini fino al secondo grado, anche se non rientranti nella definizione di soggetti connessi, da tenere a disposizione esclusivamente per eventuali richieste dell'OdV) e **le società o le imprese controllate da questi ultimi;**
  
- **“Soggetti collegati”:**
  - **l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.**

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei **soggetti collegati** sulla base delle informazioni disponibili, facendo riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina, a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse riguardo ai soggetti ad essi connessi ed in ogni caso almeno annualmente;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle informazioni in possesso dell'Unità Organizzative (filiali/uffici di sede), anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

E' in capo alle parti correlate e, quindi, agli esponenti aziendali, l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato, per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

### 3. OBBLIGAZIONI E CONFLITTO DI INTERESSE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

#### 3.1 OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

I soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di cui all'art. 136 del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 TUB sono gli esponenti aziendali e cioè quelli che all'interno della Banca svolgono funzioni di Amministrazione, di Direzione e di Controllo, ivi compresi i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i direttori generali e coloro che esercitano, anche solo in via temporanea, funzioni equivalenti.

##### 3.1.1 Ambito di applicazione

La previsione del menzionato art. 136 D. Lgs 385/1993 TUB si applica agli atti di compravendita ed alle obbligazioni di qualunque natura, finanziaria e non<sup>2</sup>, assunte dai soggetti di cui al punto precedente, in cui sussista, anche solo in astratto, la possibilità di un conflitto d'interessi con la Banca.

L'interesse sostanziale all'operazione deve fare capo esclusivamente all'esponente aziendale e si determina quando questo ultimo è coinvolto sia direttamente, sia indirettamente, nella formalizzazione giuridica dell'operazione.

Rientrano tra le suddette operazioni anche tutte quelle in cui *obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente* (cfr Titolo II-Capitolo 3, sezione II delle Istruzioni di Vigilanza), oltre a quelle in cui nonostante l'interposizione di un terzo, persona fisica o giuridica, si debba ugualmente ritenere che il rapporto obbligatorio riguarda sostanzialmente l'esponente aziendale.

La prima ipotesi ricorre quando *obbligato o contraente* sia:

- *una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;*
- *una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;*
- *una società di capitali di cui l'esponente sia l'unico azionista.*

Il comma 2-*bis* dell'art. 136 del TUB , specifica che per l'applicazione del primi due commi, rilevano le obbligazioni intercorrenti con società:

- controllate da esponenti aziendali;
- presso le quali gli esponenti aziendali svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate;
- che le controllano;
- che sono ad esse collegate.

Le situazioni di controllo e di collegamento vanno determinate utilizzando i criteri descritti all'art. 23 del TUB nonché dall'art. 2359 c.c..

L'art. 23 del TUB stabilisce che *“il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento”*.

Altresì al comma 2 prevede che: *“il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:*

---

<sup>2</sup> Nella disciplina sono ricompresi anche gli incarichi professionali.

1) *esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;*

2) *possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;*

3) *sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:*

a) *la trasmissione degli utili e delle perdite;*

b) *il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;*

c) *l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;*

d) *l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;*

4) *assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.*

*Sono considerate società controllate<sup>3</sup>:*

1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.*

Si precisa poi che, per quanto attiene il concetto di controllo definito dall'art. 2359 c.c., lo stesso si può manifestare sotto tre forme:

- *di diritto*, disponendo l'esponente di oltre il 50% del capitale sociale;
- *di fatto*, con un controllo attuabile anche solo tramite una minoranza dei voti esercitabili dall'esponente grazie, ad esempio, a patti parasociali;
- *esterna*, controllo esercitabile dall'esponente non tramite partecipazioni, bensì, vincoli contrattuali.

A mero titolo di esempio, si riportano di seguito alcune ipotesi potenzialmente indicative della presenza di controllo riferibili all'esponente aziendale.

Precisando che spetta ad ogni modo al Consiglio di Amministrazione valutare caso per caso la sussistenza o meno del controllo ai fini dell'applicazione della normativa in esame, anche sulla scorta delle informazioni fornite dall'interessato o da altri ulteriori elementi disponibili, sarà comunque opportuna una particolare attenzione da parte dell'Organo Collegiale nel caso in cui si riscontri la seguente casistica:

---

<sup>3</sup> Vedi Art. 2359 c.c. "Società controllate e collegate"

- società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da soggetti facenti parte del gruppo familiare dell'esponente bancario, ovvero, nelle quali soggetti facenti parte del gruppo familiare dispongano di diritti di voto tali da costituire o rappresentare la maggioranza nell'assemblea ordinaria delle società medesime;
- società soggette a controllo congiunto di uno o più esponenti, anche in virtù di patti parasociali;
- società soggette a particolari vincoli contrattuali quali contratti di agenzia, concessione, ecc.

### **3.1.2 Ipotesi di obbligazioni riferibili ad esponenti della Banca**

A titolo meramente esemplificativo, si indicano di seguito le principali ipotesi di obbligazioni dirette/indirette, riferibili ad esponenti aziendali, rilevabili nella prassi operativa (vedi anche Allegato 1 al presente Regolamento):

- a) Operazioni in cui obbligato o contraente sia direttamente l'esponente bancario;
- b) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- c) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale esso sia socio accomandatario;
- d) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista (al di fuori dell'ipotesi della società a responsabilità limitata unipersonale) o di cui comunque detenga di fatto il controllo<sup>4</sup>;
- e) Operazioni facenti capo a stretti familiari dell'esponente;
- f) Operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente svolge in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, incarichi professionali, specie se attinenti alla sfera dell'attività economica;
- g) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di questo ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.

Tra le obbligazioni contratte direttamente e indirettamente rientrano anche il rilascio di carte di credito o debito.

### **3.1.3 Obbligazioni dell'esponente prima dell'assunzione della carica**

Per i finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della Banca o della società contraente, si dovrà procedere ai sensi del presente Regolamento, quando si tratti di obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero si tratti di mutarne le condizioni<sup>5</sup> salvo che le modifiche non siano state deliberate in via generale dall'organo competente.

In ogni caso il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata dovrà essere posto all'ordine del giorno del primo Consiglio d'Amministrazione successivo all'accettazione della carica.

<sup>4</sup> Nel caso di finanziamenti a società non controllata nella quale l'esponente è amministratore o sindaco, si ritiene che la mera coincidenza delle cariche ovvero la mera detenzione di una partecipazione di minoranza, non dia luogo all'applicazione del 136, ferma restando la possibile ricorrenza, in concreto di un interesse in conflitto (Art. 2391).

<sup>5</sup> Ad esempio tassi, valute, spese, commissioni, ecc.

### **3.1.4 Esclusioni**

Non necessitano dell'applicazione del presente documento i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali, ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela.

Non sono altresì da ricondurre nell'ambito di applicazione della presente disciplina le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

## **3.2 CONFLITTO DI INTERESSI**

### **3.2.1 Soggetti interessati**

In base a quanto stabilito dall'art. 2391 del codice civile, i soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto d'interessi con la Banca sono i componenti del Consiglio d'Amministrazione della stessa.

Al fine di assicurare il necessario livello di trasparenza nella condotta degli Esponenti della Banca, il Consiglio ritiene opportuno estendere tali obblighi anche al Direttore Generale ed ai membri del Collegio Sindacale.

### **3.2.2 Ambito di applicazione**

Determina una fattispecie di conflitto d'interessi ogni operazione (contratto, negozio unilaterale od anche una semplice scelta organizzativa aziendale) nella quale esiste, o potrebbe essere ravvisato, un interesse dell'esponente della Banca che non sia coincidente con l'interesse sociale.

Ciò si pone sia quando è coinvolto l'interesse proprio dell'esponente della Banca, sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'Esponente stesso, come meglio specificato al successivo punto.

### **3.2.3 Obbligo di informativa**

*“L'Esponente deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”.* Tali ultimi elementi devono risultare dal verbale del Consiglio di Amministrazione prima del compimento della operazione in questione. Si stabilisce che l'informativa deve illustrare compiutamente le ragioni dell'interesse chiarendo ogni elemento utile a comprendere l'esatto coinvolgimento dell'Esponente aziendale. Questo ultimo è quindi tenuto a specificare ogni aspetto che lo vede interessato per come di seguito definito:

- a) Origine: deve essere specificato il fatto generatore dell'interesse in questione;
- b) Natura: deve essere specificato il tipo di utilità che può essere ritratta dall'Esponente dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) Termini: deve essere specificato se l'interesse dell'Esponente sia o meno compatibile con la realizzazione dell'interesse della Banca;
- d) Portata: deve essere specificato in che misura l'interesse dell'Esponente sia suscettibile di essere realizzato o per converso pregiudicato dall'operazione su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.



Se l'operazione viene compiuta in un ambito diverso dal Consiglio di Amministrazione o decisa in una riunione consiliare alla quale l'esponente è assente, lo stesso non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a darne notizia al Consiglio successivo secondo quanto prima specificato.

Nel caso in cui l'Esponente venga a conoscenza dell'avvio di un iter decisionale relativo ad una fattispecie nella quale possa configurarsi un conflitto di interesse, si ritiene che l'informativa debba essere destinata:

- agli Amministratori;
- al Presidente del Collegio Sindacale;

ancorché l'atto non rientri nelle autonomie del Consiglio di Amministrazione o di altro Organo delegato alla concessione del credito, ciò al fine di consentire l'eventuale avocazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui l'interesse emerga nel corso della riunione consiliare, sarà sufficiente fornire l'informativa ai Consiglieri e ai Sindaci presenti.

In merito ai requisiti di forma della comunicazione, non essendo previsto nulla in merito, viene stabilito che la stessa potrà essere data sia verbalmente che per iscritto, modalità questa ultima che si rende necessaria nel caso di assenza dell'Esponente in fase di delibera consiliare. Ciò non rileva nel caso in cui l'Esponente interessato non sia stato in grado di conoscere in anticipo la circostanza, non potendosi considerare responsabile per omessa comunicazione l'Esponente assente che abbia ignorato, senza colpa, un'operazione deliberata in relazione alla quale nutra un interesse.

In tutti i casi previsti dal primo comma dell'art. 2391 "*la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione*". La motivazione deve consentire una valutazione di legittimità sostanziale della delibera, elemento che trova attuazione nel rinvio ad un'adeguata relazione comprensiva di fascicolo istruttorio e la stessa motivazione, in forma sintetica, deve risultare dal verbale del Consiglio d'Amministrazione.

#### **3.2.4 Interesse dell'Esponente per conto di un terzo**

Si deve ritenere che l'Esponente della Banca abbia un interesse per conto di un altro soggetto quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni economiche, familiari o professionali.

I seguenti casi, non esaustivi, sono da considerare operazioni per le quali si raffigura un interesse dell'Esponente per conto di un terzo:

- a) Operazioni facenti capo a soggetti giuridici di cui l'Esponente sia socio, amministratore o dipendente;
- b) Operazioni effettuate nei confronti di un soggetto al quale l'Esponente sia vincolato da un rapporto di associazione professionale;
- c) Operazioni effettuate nei confronti dell'associazione professionale di cui l'Esponente fa parte;
- d) Operazioni effettuate con una società in cui l'Esponente della Banca sia sindaco revisore;
- e) Operazioni facenti capo a componenti il nucleo familiare, parenti ed affini dell'Esponente;
- f) Operazioni facenti capo a soggetti con cui l'Esponente ha rapporti economici<sup>6</sup>;
- g) Operazioni in cui l'Esponente, nell'esercizio della sua attività professionale, presti la propria opera<sup>7</sup>;

---

<sup>6</sup> Ad esempio ne è fornitore di un bene o di un servizio.

<sup>7</sup> Ad esempio Commercialista o Avvocato.

- h) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'Esponente è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'Esponente nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di questo ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito;
- i) Operazioni in cui l'Esponente sia garante per la relativa posizione.

### **3.2.5 Ipotesi di conflitto di interessi**

A titolo meramente esemplificativo, nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono elencati le principali ipotesi di conflitto di interessi rilevabili nella prassi operativa.

### **3.2.6 Ipotesi particolari**

Nel caso in cui ricorrano le seguenti fattispecie, per le quali non trovano applicazione le procedure del presente Regolamento, si conviene di seguire le sotto indicate procedure:

- Sindaco, il quale sia anche sindaco di un altro ente, che entra in rapporti con la Banca: in questo caso il Sindaco revisore dovrà soltanto evidenziare la propria situazione senza però allontanarsi dalla seduta;
- Esponente aziendale che sia a conoscenza, per il legame (professionale o organico) che lo unisce al terzo, di notizie riservate che riguardano il terzo e che potrebbero influenzare il processo decisionale della Banca: in tale caso l'esponente dovrà mettere al corrente il Consiglio d'Amministrazione delle notizie in questione, prima che venga applicata la procedura deliberativa;
- Erogazioni per scopo di beneficenza o mutualità a favore di soggetti<sup>8</sup>, rispetto ai quali l'esponente bancario sia portatore di un interesse, ad esempio perché ne è amministratore o socio: in tale caso si applicherà la procedura sul conflitto di interessi di cui al presente Regolamento.

### **3.2.7 Esclusioni**

Non determinano una situazione di conflitto d'interessi i servizi resi agli Esponenti, o a terzi loro collegabili, a condizioni standardizzate in uso per la clientela.

Non sono altresì da ricondurre nell'ambito di applicazione della presente disciplina le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

---

<sup>8</sup> Ad esempio cooperative, associazioni, comitati ecc...

## 4. PROCEDURE DELIBERATIVE

La presente sezione disciplina le procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni aventi quale controparte l'esponente aziendale e/o i soggetti a questo ultimo connessi, nell'insieme *soggetti collegati*. In tale ambito, le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo notevole agli *Amministratori indipendenti*, ovvero alla "**Commissione per le operazioni con soggetti collegati**", quali soggetti coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, **per le operazioni di misura rilevante**. La delibera di **operazioni di importo esiguo, di minore e maggiore rilevanza** che coinvolgono gli Esponenti aziendali e i soggetti a loro connessi (nell'insieme soggetti collegati), è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione<sup>9</sup>..

### 4.1 COMMISSIONE PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

In deroga a quanto richiesto dalle Disposizioni, le BCC-CR non sono tenute a costituire appositi comitati per le operazioni della specie, potendo assegnare i compiti propri degli amministratori indipendenti a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza in relazione alla concreta fattispecie sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare<sup>10</sup>.

Orbene, per assicurare la dialettica ritenuta necessaria a una corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo, **il Consiglio di Amministrazione**, nella seduta del 19 giugno 2012, **ha costituito** un'apposita *Commissione per le operazioni con soggetti collegati* (di seguito Commissione) composta dai seguenti tre amministratori<sup>11</sup> **Deraco Salvatore, Giovinazzo Antonio e Terranova Alessandro** – quali componenti effettivi - e individuato nel consigliere **Casella Rosario** il componente supplente, munito dei medesimi requisiti dei precedenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche qualora uno dei componenti effettivi sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare, previa acquisizione di adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle c.d. delibere quadro;

<sup>9</sup>Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea

<sup>10</sup>Si definisce indipendente l'amministratore che non sia controparte della Banca nell'operazione, non abbia interessi nella stessa ai sensi del dettato dell'art. 2391 del codice civile e sia in possesso dei requisiti di indipendenza per le Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali definiti dall'art. 32 dello Statuto

<sup>11</sup> Individuati tra gli amministratori non destinatari di deleghe.

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza, che devono essere in ogni caso deliberate dal Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, alla **Commissione** è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un *budget* annuo di euro 2.000,00 (duemilaeuro/00), in relazione alla facoltà, agli stessi riconosciuta, di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

## 4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le Istruzioni di Vigilanza definiscono “grandi rischi” le esposizioni creditizie (*accordato operativo*) verso un gruppo allorché le stesse sono pari o superiore al 10 per cento del Patrimonio di Vigilanza, fermo restando la previsione statutaria dei limiti individuali, contenuta nell’art. 30, che recita: *“l’assemblea procede alla determinazione su proposta del consiglio di amministrazione, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.*

Tanto considerato, il Consiglio di Amministrazione al fine di contenere maggiormente i rischi da assumere nei confronti degli esponenti aziendali, propone all’Assemblea, che ne approva (*cf. delibera assembleare del 27/05/2012*), i seguenti limiti di importo:

- per singolo obbligato: limite massimo 5% del Patrimonio di Vigilanza;
- per “gruppi” di clientela connessa: limite massimo 10% del Patrimonio di Vigilanza;
- **per singolo esponente aziendale: limite massimo 810 mila euro** - inferiore al limite del 2% del Patrimonio di Vigilanza (PV pari ad € 41.277.066,00).

Le **Disposizioni di Vigilanza** identificano le operazioni con soggetti collegati in base alla valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell’operazione stessa**, ovvero distinguendole in:

- operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione. Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio **con il medesimo soggetto collegato**, le quali, **pur non qualificabili singolarmente** come operazioni di maggiore rilevanza, **superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate**;
- operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- operazioni ordinarie**, ossia operazioni **di minore rilevanza rientranti nell’ordinaria operatività** della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:

- per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
- per le Banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, in caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza.

In considerazione dell'operatività di riferimento e dell'entità dei limiti assembleari, **la Banca**, per l'individuazione delle operazioni con i soggetti collegati, **ha definito una soglia inferiore rispetto a quella fissata dalla normativa**. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha reputato opportuno definire le classificazioni di seguito indicate, al fine di contenere maggiormente i rischi da assumere nei confronti degli Esponenti aziendali e soggetti connessi:

- **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni di rischio il cui controvalore **non eccede la soglia di euro 200.000,00** (duecentomilaeuro/00) e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, **riferite al singolo esponente aziendale**. Per tale tipologia viene attivato **l'iter ordinario di delibera**;
- **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni di rischio il cui controvalore **non eccede la soglia di euro 200.000,00** (duecentomilaeuro/00) e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, **riferite a soggetti connessi all'esponente aziendale**. Per tale tipologia viene attivato **l'iter ordinario di delibera**;
- **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni di rischio il cui controvalore **eccede la soglia di euro 200.000,00** (duecentomilaeuro/00), **riferite ad esponenti aziendali e soggetti connessi**, per le quali in ogni caso **non potrà essere superata la soglia massima**, stabilita dalla delibera assembleare, **di euro 810.000,00** (ottocentodiecimilaeuro/00) o prevedere l'applicazione di condizioni migliorative rispetto a quelle standard. Per tale tipologia viene attivato **l'iter straordinario di delibera**.

Pertanto, qualora si intenda porre in essere o rivedere operazioni con esponenti aziendali e soggetti connessi (nell'insieme **soggetti collegati**), le Unità Organizzative competenti (Filiale ove è incardinato il rapporto e Ufficio Crediti) responsabili della fase istruttoria, dopo aver individuato il perimetro dell'operazione, identificano lo specifico iter deliberativo da seguire.

Di seguito si rappresentano gli iter di delibera:

### 4.3 ITER ORDINARIO DI DELIBERA

Con riguardo alla fase deliberativa di operazioni di importo esiguo e di minore rilevanza (di seguito ordinarie), il Consiglio d'Amministrazione ritiene opportuno attenersi alla seguente procedura:

l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera. La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione presenti alla riunione, salva l'astensione dell'interessato. La votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e dovrà inoltre essere ottenuto il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa.

Quando si tratta di un'operazione concessa ad un Sindaco, il suddetto consenso dovrà essere dato soltanto dai restanti membri del Collegio Sindacale. Qualora un Sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare.

Il documento deliberativo assunto dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del presente procedimento, dovrà riportare la seguente dicitura:

*“nell'esaminare la richiesta effettuata dal signor/dalla società..... Il Consiglio, in base a quanto previsto dall'art.136 del TUB e dall'art.2391 del c.c., prende atto della dichiarazione dell'interesse diretto/indiretto nell'operazione del sig..... Delibera la concessione in assenza dell'interessato, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio sindacale.”*

Nei casi in cui si determini, unicamente, una fattispecie di conflitto d'interessi (art.2391 c.c.) tra l'Esponente e la Banca, ove il Consiglio d'Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto d'interessi, l'Esponente deve dichiararne l'esistenza agli altri partecipanti alla seduta deliberativa. Tale fase di presentazione dell'operazione deve far, comunque, risaltare l'origine, la natura, i termini e la portata dell'interesse in conflitto.

A seguito di ciò l'Esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera. La votazione sarà presa a voto palese e sarà assunta con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame. Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare che dovrà :

*“delibera assunta nel rispetto della normativa di riferimento e delle prescrizioni contenute nel Regolamento in materia di conflitto di interesse. Fattispecie di conflitto di interesse di cui è portatore l'Esponente aziendale Sig.....”* .Sono, comunque, fatti salvi i diritti e le responsabilità individuate dall'art. 2391 del codice civile.

#### 4.4 ITER STRAORDINARIO DI DELIBERA

Con riguardo alla fase deliberativa e pre-deliberativa inerenti le operazioni identificate come di **maggior rilevanza**, è d'obbligo attenersi al seguente iter straordinario **a far data dal 31/12/2012** (data di entrata in vigore delle Disposizioni Banca d'Italia di cui al Titolo V, Capitolo 5 circ. 263/06):

##### ➤ Fase istruttoria (o Pre-deliberativa)

Le Unità Organizzative incaricate, ai sensi dei regolamenti interni della Banca, di svolgere le trattative e l'istruttoria (Filiale ove è incardinato il rapporto, Ufficio Crediti), verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione dell'iter straordinario, devono predisporre uno specifico flusso informativo (giudizi pratica elettronica di fido), completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
  - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
  - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'Ufficio Crediti responsabile dell'istruttoria trasmette il fascicolo istruttorio al Direttore Generale, che dopo aver espresso il proprio parere in merito, avrà cura di inoltrare per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale alla Commissione, al fine del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

L'Ufficio Crediti è responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza della Commissione. Questa esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla Commissione spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, la Commissione ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, del supporto delle competenti strutture tecniche della Federazione locale o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

La Commissione formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

La Commissione restituisce il fascicolo istruttorio, corredato del proprio parere, all'Ufficio Segreteria Generale che avrà cura di inoltrarlo al Consiglio di Amministrazione, entro la prima seduta utile.

➤ **Fase deliberativa**

Nella seduta consiliare che determina il parere deliberativo inerente le operazioni di cui alla fase sopra esposta, l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione, sia alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera.

La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione presenti alla riunione, salva l'astensione dell'interessato. La votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e dovrà inoltre essere ottenuto il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nella delibera dovranno essere fatte emergere le motivazioni che spingono il CdA a ritenere il conflitto non lesivo degli interessi della Banca e quindi le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca stessa, nonché il parere espresso dalla Commissione.

Quando si tratta di un'operazione concessa ad un Sindaco, il suddetto consenso dovrà essere dato soltanto dai restanti membri del Collegio Sindacale. Qualora un Sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni.

L'intero procedimento deliberativo espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente punto, dovrà essere chiaramente e dettagliatamente esplicitato nel verbale della seduta consiliare.

#### **4.5 ULTERIORI PRESIDI**

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte dell'Organo competente, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.



## **5. ASPETTI ORGANIZZATIVI**

In questa sezione sono descritte le principali responsabilità assegnate ad ogni funzione della Banca nelle diverse fasi del processo Esponenti aziendali.

### **5.1 Ufficio Segreteria Generale**

Nell'ambito della proprie mansioni l'Ufficio di Segreteria generale, provvede a:

- verificare i requisiti di professionalità e di onorabilità degli Esponenti Aziendali;
- sottoporre al CdA, alla prima seduta utile e in ogni modo prima dell'assunzione della carica, l'elenco delle obbligazioni dirette/indirette ivi comprese il rilascio di carta di credito e di debito accordate all'Esponente aziendale;
- comunicare a Banca d'Italia la delibera CdA condotta per la verifica dei requisiti di cui sopra;
- acquisire le dichiarazioni sui rapporti con soggetti e società potenziali portatori di conflitti di interesse per connessioni di parentela, affinità o relazioni professionali;
- acquisire, successivamente, con periodicità annuale l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui al punto precedente;
- comunicare agli Uffici interessati dal processo, copia delle dichiarazioni rilasciate dagli Esponenti di cui sopra;
- verificare per ogni operazione di acquisto di beni e/o servizi o di incarico professionale posta in essere dalla Banca, ogni eventuale coinvolgimento diretto/indiretto dell'Esponente aziendale;

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi

### **5.2 Filiale**

Nell'ambito della propria operatività di gestione dei rapporti intestati, cointestati e/o collegati direttamente/indirettamente all'Esponente aziendale, provvede a:

- acquisire dall'Ufficio Segreteria generale, copia della dichiarazione dei rapporti/soggetti collegati, rilasciata dall'Esponente aziendale;
- inserire in anagrafe generale, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, i collegamenti anagrafici (H14) che identificano i soggetti ai sensi dell'art.136 del TUB, nonché l'eventuale dichiarazione di titolare effettivo;
- revisionare, con periodicità almeno annuale, i collegamenti anagrafici di cui al punto precedente;
- comunicare all'Ufficio Organizzazione, la richiesta di inserimento "blocco sconfinò" per i rapporti di conto corrente intestati e/o cointestati all'Esponente aziendale;
- eseguire gli obblighi di adeguata verifica, con particolare riguardo al collegamento del titolare effettivo, nel caso in cui l'Esponente aziendale rivesta tale status in società ad esso collegate;
- verificare che le condizioni economiche applicate ai rapporti collegati all'Esponente aziendale, non siano privilegiate rispetto alle condizioni standard;

- revisionare prioritariamente, rispetto ad altre posizioni della Filiale, gli affidamenti a revoca collegati direttamente/indirettamente ad Esponente aziendale. Le attività revisionali dovranno, comunque, essere avviate in presenza di anomalie creditizie;
- evidenziare nel giudizio istruttorio all'Organo deliberante i requisiti dell'operazione secondo quanto disciplinato dal presente documento.

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui la Filiale è tenuta ad attenersi.

### **5.3 Ufficio Crediti**

Nell'ambito della propria operatività, inoltre, provvede a:

- verificare per le obbligazioni dirette/indirette che l'assunzione della delibera sia stata effettuata ai sensi dell'art.136 del TUB e/o rientrante nell'art.2391 del c.c. e nel rispetto dei procedimenti deliberativi di cui ai *punti precedenti*, prima di procedere all'erogazione o all'accordato dell'affidamento;
- verificare, che le delibere contengano il consenso di tutti i componenti del Collegio sindacale. Nel caso in cui il consenso del Sindaco, assente in delibera, venga espresso successivamente, l'Ufficio invia comunicazione alla Segreteria Generale, in modo tale da far constatare l'approvazione alla riunione consiliare immediatamente successiva;
- verificare che le condizioni in proposta non siano privilegiate rispetto a quelle standard previste;
- acquisire dall'Ufficio Segreteria generale, copia della dichiarazione dei rapporti/soggetti collegati, rilasciata dall'Esponente aziendale;
- verificare la presenza dei collegamenti anagrafici di cui al punto precedente, comunicando tempestivamente alla Filiale di competenza le posizioni che ne sono prive;

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi.

### **5.4 Ufficio Organizzazione**

Nell'ambito della propria operatività, provvede a:

- inserire per ogni Esponente aziendale, in anagrafe generale, la qualifica di "soggetto rilevante";
- inserire ogni Esponente aziendale tra i nag esclusi dalla massa protetta;
- inserire per i rapporti comunicati dalla Filiale competente, il blocco sconfinato conto corrente.

L'operatività sopra riportata viene maggiormente dettagliata nel Piano dei controlli di I livello, allegato al presente documento, a cui l'Ufficio è tenuto ad attenersi.

### **5.5 Area Controlli**

Nell'ambito della propria operatività provvede a verificare il rispetto di quanto sopra disciplinato, nonché a quanto dettagliatamente specificato nell'allegato Piano dei controlli, comunicando periodicamente agli Organi di vertice aziendale l'andamento dei rapporti in oggetto e ogni eventuale anomalia riscontrata. In particolare, vengono assegnati i seguenti controlli:

### **5.5.1 Funzione di Risk Controlling**

Con periodicità, almeno annuale, verifica per le posizioni intestate/collegate ad Esponenti aziendali, che le attività a carico delle Unità organizzative coinvolte nella gestione del Processo Esponenti aziendali vengano poste in essere, comunicando l'esito della verifica agli Organi di vertice aziendale.

### **5.5.2 Ufficio di Controllo andamentale del credito**

Con periodicità, almeno annuale o comunque in presenza di anomalie creditizie, verifica l'andamento delle posizioni creditizie intestate/collegate ad Esponenti aziendali, comunicando l'esito dell'attività alla Direzione Generale, che provvederà a portare a conoscenza del CdA e il Cs.

### **5.6 Funzione Compliance**

Verifica la conformità del presente Regolamento alle disposizioni normative vigenti tempo per tempo, relazionando l'esito di tale verifica agli Organi di vertice aziendale.

## **ALLEGATI**

Per agevolare l'attività di individuazione dell'ambito normativo cui ricondurre le fattispecie rilevate nella prassi operativa, si rimettono in allegato:

- le casistiche più ricorrenti con l'evidenza della relativa competenza normativa (Allegato 1);
- i gradi di parentela ed affinità (Allegato 2);
- tabella delle sanzioni (Allegato 3);
- modello di dichiarazione degli esponenti aziendali sui soggetti e sulle società collegate (Allegato 4);
- Piano dei controlli di I livello del processo Esponenti aziendali (Allegato 5).

### Allegato 1 - COMPETENZA NORMATIVA - CASI ESEMPLIFICATIVI

	art. 136 TUB	art. 2391 cc
Esponente Aziendale della BCC diretto richiedente/interessato a titolo personale o garante del richiedente/interessato.	X	
Coniuge dell'esponente in separazione di beni a titolo personale		X
Coniuge dell'esponente in separazione di beni con attività in proprio		X
Coniuge separato di diritto o divorziato con sentenza		X
Coniuge dell'Esponente Aziendale in comunione di beni	X	
Affini dell'esponente fino al 2° grado (vedi tabella esplicativa dei gradi di parentela a seguito)		X
Esponente consulente del richiedente/interessato (commercialista)		X
Società di persone richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è socio	X	
Società in accomandita semplice o per azioni richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è socio accomandatario	X	
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è azionista unico	X	
Società in nome collettivo o società semplice richiedente/interessata: l'Esponente è collegato ma non è socio		X
Società in accomandita semplice o per azioni richiedente/interessata: l'Esponente è socio accomandante		X
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente è azionista ma non unico (socio di minoranza, di maggioranza relativa)		X
Società di capitali richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è azionista di maggioranza assoluta.	X	
Società richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale ha posizione di controllo giuridico	X	
Società richiedente/interessata: l'Esponente Aziendale è amministratore, Sindaco, anche supplente, o Direttore Generale della stessa indipendentemente dalla partecipazione al capitale, ivi comprese le società del Gruppo Bancario (Gruppi di Rischio Connessi)	X	
Società controllate, che controllano o sono collegate a Società in cui l'Esponente Aziendale è amministratore, Sindaco, anche supplente, o Direttore Generale della stessa indipendentemente dalla partecipazione al capitale, ivi comprese le società del Gruppo Bancario (Gruppi di Rischio Connessi)	X	
Esponente comunica che è a conoscenza di difficoltà finanziarie di un suo debitore personale che formula una richiesta/proposta alla Banca: la decisione può ledere gli interessi della Banca che non ha elementi che ne segnalino lo stato		X

**n.b.**

**la casistica sopra riportata è da considerare unitamente alle soglie di importo stabilite dalle presenti disposizioni, ciò al fine di attivare il relativo procedimento deliberativo.**

## Allegato 2 - GRADI DI PARENTELA E AFFINITÀ

GRADO	PARENTI	AFFINI
Primo	Genitori e figli	Suoceri, generi, nuore e altri figli del coniuge
Secondo	Nonni, nipoti <i>ex filio</i> (figli di figli), fratelli, sorelle	Nonni e nipoti <i>ex filio</i> del coniuge, coniuge di nonni o nipoti <i>ex filio</i> . cognati
Terzo	Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>ex fratre</i> (figli di fratelli o sorelle)	Bisnonni, pronipoti, zii, nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti <i>ex fratre</i>
Quarto	Cugini di primo grado (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti <i>ex fratre</i>	Cugini di primo grado del coniuge, coniuge di cugini di primo grado, prozii del coniuge, coniuge di prozii, coniuge di figli di nipoti <i>ex fratre</i> , figli di nipoti <i>ex fratre</i> del coniuge
Quinto	Nipoti (figli di cugini di <i>primo grado</i> ), figli di prozii	Nipoti del coniuge, coniuge di nipoti, figli di prozii del coniuge, coniuge di figli di prozii
Sesto	Cugini di <i>secondo grado</i> (figli di cugini di <i>primo grado</i> dei genitori)	Coniuge di cugini di <i>secondo grado</i> , cugini di <i>secondo grado</i> del coniuge

## ALLEGATO 3

### Tabella delle sanzioni

Art. 136 TUB Assunzione di obbligazioni, dirette e indirette	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	tutti gli Esponenti  violazione iter deliberativo nulla concessione del credito  reclusione da uno a tre anni con multa da 206,00 a 2,066,00 euro oltre a quanto previsto per gli Amministratori ex atti, 2629- <i>bis</i> e per Amministratori e Direttore Generale ex art. 2634 c. c.
Art. 2629- <i>bis</i> c.c Omessa comunicazione conflitto di interessi	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	amministratori  omessa comunicazione conflitto di interessi nelle forme di cui all'art., 2391 c.c. se deriva danno alla Banca o a terzi  reclusione da uno a tre anni.
Art. 2634 c.c. infedeltà patrimoniale	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	amministratori e Direttore Generale  - con conflitto interessi, procurano a se o altri ingiusto profitto o vantaggio - con intenzione di causare danno alla Banca poi concretizzatosi - querela della Banca  reclusione da sei mesi a tre anni. Amministratori
Art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	amministratori  - mancata comunicazione interessi nelle forme di cui all'art.1 in esame - delibera non rispettosa dei criteri stabiliti nell'articolo in esame  - annullabilità della delibera - se può causare danno - entro 90 giorni dall'assunzione con impugnazione di Amministratori o Collegio sindacale  - responsabilità per danni causati in capo all'Amministratore  - se viola l'art. 136 TUB (obbligazioni indirette), in capo all'amministratore si applicano le sanzioni penali previste dal predetto articolo.
Art. 25- <i>ter</i> sub r) L. 231/01 Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche	<u>Soggetti:</u> <u>Fattispecie:</u> <u>Sanzione:</u>	banca  atti commessi nell' interesse della società da Amministratori o Direttore Generale (..) omessa comunicazione conflitto di interessi ex art. 2629- <i>bis</i> c.c.  pecuniaria da quattrocento a mille quote

## Allegato 4

### MATERIALE DOCUMENTALE PER IL CENSIMENTO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 136 COMMA 2 BIS E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

#### 1. Lettera della BCC agli esponenti aziendali

Al fine di far emergere fattispecie per le quali trovino applicazione l'art.136, comma 2 bis, TUB, in particolare, di controllo societario, e/o le Disposizioni di Vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", la Banca potrà inviare agli esponenti una lettera per invitarli a comunicare l'elenco delle società interessate dalle previsioni di cui alle richiamate disposizioni normative come da seguente schema:

Al Signor

.....  
**della BCC di Cittanova**  
Loro indirizzo

#### Art. 136 del T. U. bancario (d. lgs. 385/1993), Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

Gentile ....., come a Lei noto alcune disposizioni normative richiedono l'attivazione di specifiche procedure organizzative relativamente alla corretta gestione delle operazioni con l'esponente aziendale degli istituti di credito e/o con soggetti che, a diverso titolo, sono allo stesso vicini.

In particolare, richiamiamo alla Sua attenzione sulle seguenti disposizioni e i conseguenti obblighi:

- **l'articolo 136 del Testo Unico bancario**, il quale pone il divieto in capo agli esponenti bancari (**amministratori, sindaci e direttori generali**) di contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la Banca che amministrano o controllano; tale divieto è superabile soltanto mediante deliberazione favorevole dell'organo amministrativo assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale. Il comma 2-bis, del citato art. 136, prevede espressamente che il divieto in parola ricorre anche se le obbligazioni sono contratte da società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché da società da queste controllate o che le controllano. La violazione delle prescrizioni dell'art. 136 è sanzionata penalmente (reclusione da uno a tre anni e multa da euro 206 a euro 2.066).

Pertanto, a tali fini, rilevano le obbligazioni intercorrenti con:

- società controllata dall'esponente della Banca;
  - società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente;
  - società controllata dalla società controllata dall'esponente della Banca ovvero controllata da società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente;
  - società che controlla la società presso la quale l'esponente della Banca svolge la funzione di amministratore, sindaco, direttore o altra equivalente.
- **le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale emanate dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati**, a norma delle quali sono stabiliti appositi limiti prudenziali per le attività di rischio assunte da una



Banca o da un gruppo bancario nei confronti dei c.d. soggetti collegati, intendendo con tale definizione l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a quest'ultima connessi.

A tal proposito evidenziamo che:

- costituiscono una **parte correlata**:

- a) tutti gli esponenti aziendali della Banca (amministratori, sindaci, direttore generale);
- b) il partecipante;
- c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti l'Organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di atti in qualsiasi forma stipulati aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) una società o un'impresa costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o una influenza notevole.

Con riferimento alla scrivente Banca e alle BCC-CR in genere, nella gran parte dei casi, non rilevano le definizioni di cui alle lettere b), c) e d)<sup>12</sup>. **Pertanto, l'insieme delle parti correlate coincide sostanzialmente con gli esponenti aziendali, vale a dire coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato.**

- sono considerati **soggetti connessi**:

- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate alle precedenti lettere b) e c) della definizione sopra riportata, ovvero, i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

Con riferimento alla scrivente Banca e, in genere, alle BCC-CR, non rileva la definizione di cui al numero 2).

In proposito si precisa che:

- sono considerati **stretti familiari** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- Rientrano nella **nozione di controllo**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di
- direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso:
  - o come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
  - o a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (3);
  - o b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano

---

<sup>12</sup> Nota per la Banca: si evidenzia che, qualora la Banca detenga una partecipazione in una società o in un'impresa costituita in forma non societaria, idonea a esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla stessa, occorrerà eliminare dalla frase il riferimento alla lettera d).

indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- è qualificato come **convivente more uxorio** il convivente di fatto della parte correlata. In tal caso fa fede la dichiarazione della parte correlata o, laddove esistente, l'iscrizione presso gli uffici dell'Anagrafe.

**I soggetti collegati sono l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.**

Per consentire alla Banca una corretta individuazione dei soggetti interessati dalle previsioni normative sopra richiamate, Le chiediamo di trasmetterci, a titolo di cortese collaborazione, le informazioni di cui agli schemi allegati.

Nel dettaglio, gli allegati che Le trasmettiamo sono costituiti da:

- a) **lettera-tipo** da trasmettere alle società presso cui sono svolte funzioni di amministrazione, o controllo per ottenere l'elenco delle società controllate da dette società e controllanti tali società rilevanti **ai sensi dell'art. 136, comma 2 bis, TUB (cfr. Allegato 4.a)**;
- b) **dichiarazione** da restituire al più presto all'Ufficio Segreteria Generale della Banca debitamente firmata e compilata, con l'elenco (**cfr. Allegato 4.b**):

**ai fini dell'art. 136, comma 2 bis TUB:**

- delle società da Lei controllate;
- delle società presso le quali Lei svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- delle società controllanti e/o controllate dalle/delle società individuate ai sensi dei precedenti alinea;

**ai fini delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati:**

- delle società da Lei controllate (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi stretti familiari;
- delle società controllate dai suoi stretti familiari (direttamente, indirettamente o congiuntamente);
- dei Suoi affini.

- c) **Informativa** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Cogliamo l'occasione, altresì, per rammentarLe la vigenza di una norma penalmente sanzionata (art. 2629-bis cod. civ. rubricato "*Omessa comunicazione di conflitto di interessi*") che punisce con la reclusione da uno a tre anni anche l'amministratore di Banca che abbia violato gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1, del codice civile, se da tale violazione siano derivati danni alla banca o a terzi. Tale reato può anche determinare la responsabilità amministrativa della società (banca) ai sensi del nuovo articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del d. lgs. n. 231/2001.

Confidiamo in un Suo cortese e tempestivo riscontro, al fine di procedere ai necessari interventi procedurali per il censimento delle eventuali situazioni in parola, in modo da poter dare puntuale evidenza delle stesse in occasione delle proposte di delibera sottoposte all'esame degli organi della Banca.

Cordiali saluti

Il Presidente

**2. Lettera dell'esponente aziendale alla Società ove ricopre la carica di Amministratore/Sindaco/Direttore**

Spettabile  
Società .....

Sede

<b>Art. 136 del D.Lgs 385/93 T.U.B.</b>
---

L'Art. 136 del Testo Unico Bancario (Dlgs 385/93) in tema di obbligazioni degli esponenti bancari pone il divieto, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente con la banca medesima. Il divieto è superabile soltanto previa deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Tale divieto ricorre anche con riferimento alle obbligazioni intercorrenti con le società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano.

Con riferimento alla norma sopra descritta – la cui inosservanza è sanzionata penalmente – nella mia qualità di *[Amministratore/Sindaco/Direttore]* della Banca di Credito Cooperativo di Citanova mi è stato richiesto da quest'ultima di fornire un elenco delle società che sono **controllate e/o che controllano quelle** presso le quali svolgo funzioni di amministrazione, direzione o controllo per consentire alla Banca la corretta individuazione, il censimento ed il costante monitoraggio dei soggetti giuridici coinvolti dalla suddetta disciplina.

Al fine di poter dar seguito alla citata richiesta, chiedo cortesemente a codesta Società – presso la quale ricopro la carica di *[Amministratore/Sindaco/Direttore]* di volermi trasmettere, con cortese sollecitudine, un elenco aggiornato delle situazioni rilevanti ai sensi di quanto sopra esposto e, quindi, l'indicazione delle Società da Voi controllate, ove ve ne siano, nonché delle eventuali Vostre controllanti, utilizzando l'unito schema e tenendo presente che ai fini del concetto di controllo si deve far riferimento sia alle situazioni di controllo diretto che indiretto.

Vi chiedo, altresì, di volermi tempestivamente aggiornare circa eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire in merito alle informazioni fornitemi.

Vi invito, infine a tener presente ed a comunicare alle altre società come sopra individuate che le cariche da me rivestite presso la Banca di Credito Cooperativo di Citanova impongono di adottare particolari cautele nei rapporti con la Banca.

In particolare, nel caso di richiesta (rinnovo o variazione) di linee di credito e affidamenti in genere alla Banca di Credito Cooperativo di Citanova, è necessario che codesta Società e le sue società controllate o che la controllano segnalino che l'operazione, per la carica da me rivestita in codesta Società, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del Testo Unico Bancario.

Nel ringraziarVi fin da ora per la collaborazione, colgo l'occasione per inviarvi i migliori saluti.

### 3. Nota di approfondimento

#### IPOTESI DI CONTROLLO

##### **Premessa**

Le indicazioni di seguito riportate sono applicabili alle **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e, in quanto compatibili, alle **società cooperative** e alle **società di persone** (società in nome collettivo, società in accomandita semplice).

\*\*\*

Ai sensi dell'**art. 2359 c.c.**, sono da considerare **società controllate**:

- a) le società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso.

L'ipotesi a) è quella relativa al **controllo di diritto**, disponendo il soggetto interessato di più del 50% del capitale della società.

Di regola, il controllo di diritto è dato dalla proprietà delle azioni, o della titolarità delle quote, nella misura predetta; ma la forma fa riferimento al fatto di "disporre dei voti", e perciò il controllo di diritto sussiste anche quando si abbia sulle azioni (o quote) altrui diritto che attribuisce il voto, come nel caso dell'usufrutto o del pegno di azioni.

Non vengono computati, tuttavia, i voti spettanti per conto terzi (art. 2359, 2° comma, c.c.); e perciò non si considera il voto di chi partecipi all'assemblea quale rappresentante di un socio, sempre che la procura non lo autorizzi a votare nel proprio interesse.

Vanno considerati, inoltre, gli accordi fra i soci, come i sindacati di voto, che siano idonei ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei diritti di voto.

Non è, invece, controllo il cosiddetto controllo congiunto: più soci, nessuno dei quali raggiunge da solo la maggioranza dei voti, la conseguono congiuntamente, in forza degli accordi parasociali che regolano l'esercizio, da parte loro, del diritto di voto. Il patto parasociale è rilevante, agli effetti del controllo, solo se vale ad attribuire ad un socio, da solo, la maggioranza dei voti in assemblea.

L'ipotesi b) configura il **controllo di fatto**, ossia il controllo minoritario (in virtù della maggioranza relativa dei voti), reso possibile, ad esempio, dall'assenteismo della maggioranza o dalla circostanza che la controllante ha la maggioranza nel patto di sindacato (di controllo).

L'ipotesi c), infine, configura il cosiddetto **controllo esterno**, quello della società che, indipendentemente da ogni controllo da parte dei soci, si trovi sotto l'influenza dominante di altro soggetto in virtù di "particolari vincoli contrattuali", quali, ad es., i contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in condizione di dipendenza e ne fanno una società satellite del proponente/concedente. Ma è necessario, perché si determini questa ipotesi, che i vincoli contrattuali siano tali da produrre effetti equivalenti a quelli dell'influenza dominante provocata dal controllo del capitale sociale, ciò che accade quando i contratti in parola esigono l'approvazione, da parte del preponente/concedente, degli atti fondamentali della società o riservano al preponente/concedente il potere di designare gli amministratori della società.

Alle ipotesi a) (controllo diretto) e b) (controllo di fatto), è equiparata quella del **controllo indiretto**, attuato per interposizione, fra il controllante e la società controllata, di un'altra società controllata dal controllante e che controlla la controllata, da sola o in concorso indiretto attraverso società fiduciarie o interposte persone.

Si evidenzia che la filiera del controllo interno non conosce limiti e può alternare società con controllo di diritto a società con controllo di fatto. L'art. 2359, 2° comma, c.c., fa riferimento al controllo indiretto solo ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma, non anche del n. 3; e si tiene conto dei "voti spettanti a società controllate", ma non dei particolari vincoli contrattuali fra le controllate e le altre società.

Questo significa che se A ha il 51% del capitale della società B, che a sua volta ha il 51% della società C, che a sua volta ha il 51% della società D, A dominerà, attraverso B e C, l'assemblea della società D, anche se di quest'ultima non disponesse di alcuna partecipazione. Infatti, nominando gli amministratori di B e C, la società A, per il tramite di questi ultimi, dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea di D.

Se, invece, lungo la filiera del controllo ci si imbatte in una società controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, solo la sua parte diretta è considerata controllante e non anche le controllanti antecedenti. Resta però il fatto che la società contrattualmente controllata sono società controllate dalla società che esercita il controllo contrattuale. Ad esempio, se A controlla B in virtù di particolari vincoli contrattuali, e B controlla C mediante partecipazioni, A è controllante di C, perché nel rapporto fra A e C si deve tener conto, a norma del 2° comma dell'art. 2359 c.c., dei voti spettanti a B. Se poi C controlla mediante partecipazioni D, A sarà considerata controllante anche di D, dovendosi tener conto dei voti spettanti a C nell'assemblea di D.

Diverso è il caso in cui C controlli D in virtù di particolari vincoli contrattuali: il rapporto di controllo fra C e D si esaurisce in se stesso e non fa sì che B e A siano controllanti di D, perché il controllo indiretto è rilevante, per il 2° comma dell'art. 2359 c.c., solo se si tratta di controllo interno.

L'art. 2359, 2° comma, c.c. include anche l'ipotesi del controllo attuato in concorso fra più società: così, se A ha il 51% dei voti nell'assemblea di B e il 26% dei voti nell'assemblea di C, ma B ha il 25% dei voti nell'assemblea di C, la società A sarà controllante di C, avendo il 51% dei voti dell'assemblea di quest'ultima: il 26% direttamente e il 25% indirettamente, tramite la sua controllata B; e ciò quantunque né A né B siano direttamente controllanti di C.

**4. Elenco delle società rilevanti ai sensi dell'art. 136 comma 2 bis D.lgs. 385/1993**

DICHIARANTE	
-------------	--

Fornisco, assumendomi ogni conseguente responsabilità, l'elenco delle situazioni che comportano l'applicazione dell'art. 136 del T.U. Bancario e mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca delle modifiche e/o integrazioni che intervenissero in proposito. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**A) Società controllate (dirette ed indirette)**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

**B) Società od Enti presso i quali svolgo funzioni di amministrazione o direzione o controllo**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

**C) Società controllate da quelle indicate ai punti A) e B)**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

**D) Società che controllano quelle indicate al punto B)**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese

Dichiarazione di non sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 136, comma 2 bis D.lgs. 385/1993

**DICHIARANTE** \_\_\_\_\_

Affermo, assumendomi ogni conseguente responsabilità, di non controllare alcuna società, né di svolgere funzioni di amministrazione, di gestione, direzione, sorveglianza o controllo in società diverse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova.

Mi impegno a dare immediata comunicazione alla Banca dell'insorgenza di eventuali situazioni che comportino l'applicazione dell'art. 136 del TU bancario.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**5. Informativa resa ai fini del rispetto delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati**

DICHIARANTE	Nome e cognome
-------------	----------------

Il sottoscritto, ..... (inserire i dati anagrafici) in qualità di ..... (indicare la carica ricoperta) la cui scadenza è fissata il ..., ai fini delle disposizioni di vigilanza in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati segnala quanto indicato nelle tabelle seguenti. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato nelle predette tabelle.

**A) Società controllate dalla parte correlata dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

**B) Stretti familiari del dichiarante**

Tipologia del rapporto familiare	Nome cognome e del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare
Coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)			
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)			
Fratelli e sorelle del dichiarante (anche se non conviventi)			
Nonni (genitori dei genitori) e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			



**C) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)**

Denominazione sociale	P.IVA	N° iscrizione registro imprese	% di controllo

**D) Affini del Dichiarante**

Tipologia del rapporto familiare	Nome cognome dell'affine	e	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine
Suoceri				
Coniuge dei figli (generi/nuore)				
Nonni del coniuge				
Fratelli del coniuge / coniuge dei fratelli (cognati/cognate)				
Consuoceri (genitori del coniuge dei figli)				

Si precisa che il censimento degli affini (entro il secondo grado) degli esponenti aziendali è richiesto esclusivamente a fini informativi. Gli affini, infatti, non rientrano nel perimetro soggettivo definito dalle Disposizioni di Vigilanza in tema di soggetti collegati.

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e di quelle relative alle attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, per il corretto e completo censimento dei soggetti in relazione ai quali la normativa di riferimento richiede l'attivazione di specifici adempimenti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Banca. Responsabile del trattamento è il Dott. Milicia Rosario, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.